Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 6 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

REGIO DECRETO 10 febbraio 1943-XXI, n. 306.
Disposizioni relative alla esecuzione della pena detentiva militare e attribuzioni dei giudici militari di sorveglianza. Pag. 1602

REGIO DECRETO 25 febbraio 1943-XXI, n. 307.
Inclusione dell'abitato del capoluogo del comune di Castelli, in provincia di Teramo, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 1605

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI, n. 308.
Nuova inclusione dell'abitato di Città S. Angelo, in provincia di Pescara, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 1605

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.
Determinazione del contributo dovuto, per l'anno 1942, dal Governatorato di Roma, per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quello degli agenti di pubblica sicurezza interpreti . . . . Pag. 1605

REGIO DECRETO 11 marzo 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Porto Caramanna » nel bacino del Volturno . . . . Pag. 1606

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 24 aprile 1943-XXI.
Amministrazione della giustizia penale militare di guerra. Pag. 1606

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 febbraio 1943-XXI.
Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel torrente Gadera e nel rio S. Vigilio - Decreto di conferma . . . . Pag. 1607

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 febbraio 1943-XXI.
Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Caldaro a favore del Comune omonimo. Pag. 1607

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 aprile 1943-XXI.
Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma . . . . . Pag. 1608

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 aprile 1943-XXI.
Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma . . . . Pag. 1608

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 aprile 1943-XXI.
Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Asti . . . . Pag. 1608

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1943-XXI.
Caratteristiche tecniche dei francobolli commemorativi del 150° anniversario della nascita di Gioacchino Rossini. Pag. 1609

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1943-XXI.
Cessazione del sig. Musso Maurizio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . Pag. 1610

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1943-XXI.
Norme concernenti la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini e la trattazione delle cause nei comuni di Catania, Siracusa e Augusta . . . . Pag. 1610

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1943-XXI.
Variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43 . . . . Pag. 1610

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero dell'aeronautica: R. decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 108, recante modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica . . Pag. 1611

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 25 gennaio 1943-XXI, n. 162, contenente disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici . . . . Pag. 1611

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Avviso di rettifica relativo alla conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. Pag. 1611

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1611
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1612

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) . Pag. 1613
Assunzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Civitella Casanova (Pescara) e Vastogirardi (Campobasso) da parte del Banco di Napoli. Pag. 1614
Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Palmi (Reggio Calabria) . . . . Pag. 1614

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso per titoli a un posto di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo direttivo-amministrativo del Commissariato generale per la pesca . . . . Pag. 1614

Corte dei conti del Regno d'Italia: Avviso di rettifica. Pag. 1616

Regia prefettura di Bolzano: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 1616

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 febbraio 1943-XXI, n. 306.

Disposizioni relative alla esecuzione della pena detentiva militare e attribuzioni dei giudici militari di sorveglianza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 22 a 36, 402 a 414 del Codice penale militare di pace;

Visto il R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022, relativo all'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1023, concernente disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie dei codici penali militari;

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, approvato con decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DEGLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA

Art. 1.
(*Specie*)

Gli stabilimenti militari di pena sono:
1°) le carceri giudiziarie militari;
2°) i reclusori militari.

Art. 2.
(*Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari*)

Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

Possono esservi assegnati anche sottufficiali e militari di truppa, che debbano scontare la pena della reclusione militare per un periodo non eccedente la durata di sei mesi.

I detenuti indicati nel comma precedente scontano la pena in reparti separati dagli altri militari.

Art. 3.
(*Separazione dei detenuti secondo il grado*)

Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi dai militari di truppa.

Gli ufficiali devono essere tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.

Art. 4.
(*Reclusori militari*)

I reclusori militari sono istituiti per custodirvi coloro che espiano la pena della reclusione militare, salvo quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 2.

Gli ufficiali, che non hanno perduto il grado per effetto della condanna, scontano la pena della reclusione militare in locali diversi da quelli destinati agli altri militari.

Art. 5.
(*Degradazione*)

Se la condanna pronunciata dal tribunale militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare del Re Imperatore dà comunicazione della sentenza al Ministero di grazia e giustizia, perchè indichi in quale stabilimento di pena il condannato debba essere tradotto.

Se la condanna che importa la degradazione è stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l'esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario, nel quale il condannato trovasi detenuto, l'ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato è stato assegnato.

Immediatamente prima che sia effettuata la traduzione allo stabilimento a cui il condannato è stato assegnato, il procuratore militare del Re Imperatore, o, nel caso preveduto dal comma precedente, il magistrato competente per l'esecuzione, richiede l'autorità militare competente, perchè sia eseguita la pena della degradazione.

CAPO II.

DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA

Art. 6.

(Attribuzioni)

Il giudice di sorveglianza esercita la vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva e, in generale, sulla osservanza delle norme del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, in quanto si riferiscono ai diritti dei condannati.

Egli delibera, fra l'altro, relativamente:

1°) al trasferimento del condannato a un manicomio o a un tubercolosario, a una casa di cura o di custodia o a uno stabilimento di riadattamento sociale;

2°) alla revoca dei provvedimenti indicati nel numero 1° e alla successiva destinazione del condannato;

3°) all'incorporazione del condannato nelle compagnie di correzione nei casi previsti dalla lettera *b*), n. 1, del § 138 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena.

Art. 7.

(Altre attribuzioni del giudice di sorveglianza)

Il giudice di sorveglianza provvede, per quanto di sua competenza, sulla ammissione della domanda di liberazione condizionale, ed esprime il suo parere su quella di grazia Sovrana.

Coadiuva altresì il comandante e i sanitari competenti in tutto quanto concerne il servizio riflettente la compilazione della cartella biografica, e formula, a tale scopo, e specialmente ai fini della individuazione della pena militare, le opportune proposte, basandosi sullo studio della personalità del detenuto, e, in particolare, sui dati relativi alla sua condizione giuridica, sociale e famigliare, agli studi compiuti e all'educazione ricevuta, al suo comportamento precedente alla carcerazione, al suo stato di salute, nonchè alle tendenze da lui manifestate, ai premi conseguiti, alle punizioni incorse e al grado di emenda raggiunto.

Corrisponde alle richieste che, in ragione dei suoi compiti, gli vengono rivolte dalle autorità competenti.

Il giudice di sorveglianza riferisce, ogni due mesi, sull'attività da lui svolta, al procuratore generale militare del Re Imperatore, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 8.

(Deliberazioni - Ricorso)

Le deliberazioni del giudice militare di sorveglianza, diverse da quelle da lui prese relativamente alla esecuzione delle misure di sicurezza, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il procuratore generale militare del Re Imperatore, su ricorso dell'interessato o d'ufficio, può revocarle o modificarle.

Art. 9.

(Registro delle comunicazioni dei provvedimenti)

Presso il comando di ogni stabilimento è tenuto un apposito registro, nel quale sono trascritti i provvedimenti del giudice di sorveglianza, che vengono comunicati al detenuto dal comandante dello stabilimento. Il detenuto appone sul registro la propria firma e la data, a prova dell'avvenuta comunicazione.

Il registro, prima di essere usato, è firmato in ciascun foglio dal giudice di sorveglianza.

Art. 10.

(Infrazioni disciplinari)

Se un detenuto commette, in presenza del giudice di sorveglianza o con scritto a lui diretto, una infrazione disciplinare, il giudice di sorveglianza ne riferisce al comandante degli stabilimenti militari di pena.

La punizione è fissata dal comandante degli stabilimenti militari di pena.

CAPO III.

SERVIZIO RELIGIOSO

Art. 11.

(Esercizio del culto)

In ogni stabilimento militare di pena è istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio è affidato a un cappellano militare.

Ogni detenuto è obbligato a seguire le pratiche collettive del culto cattolico, a meno che, al momento dell'ingresso nello stabilimento, abbia dichiarato di appartenere ad altra confessione religiosa.

I detenuti di religione diversa da quella cattolica, ogni qualvolta lo richiedano e sia possibile, sono ammessi a ricevere la assistenza dei ministri del loro culto.

CAPO IV.

LAVORO

Art. 12.

(Lavoro retribuito)

I detenuti in espiazione di pena, che non abbiano grado di ufficiale, sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.

L'opera dei detenuti, per ogni giornata di lavoro della durata di otto ore, è così retribuita:

operaio apprendista	L. 0,60
operaio di 3ª classe	» 1,20
operaio di 2ª classe	» 1,80
operaio di 1ª classe	» 2,30
1° lavorante	» 3,10

Prima di essere ammessi a qualsiasi lavoro retribuito, i condannati fanno un tirocinio gratuito, la cui durata è determinata dal comandante dello stabilimento militare di pena.

Art. 13.

(Giorni festivi)

I giorni festivi sono dedicati a riviste, pulizia generale, pratiche religiose e riposi.

Art. 14.

(Deroga alle norme relative all'orario del lavoro e al riposo festivo)

Il comandante degli stabilimenti militari di pena può derogare eccezionalmente alle disposizioni concernenti il riposo festivo e la durata del lavoro: ma in tal caso deve subito informare il Ministero della guerra dei motivi che abbiano determinato l'eccezionale provvedimento.

Art. 15.

(Servizi speciali)

I militari di truppa detenuti possono essere anche comandati per il disimpegno dei servizi giornalieri di fatica, di pulizia, di cucina e di minuta manutenzione dell'immobile.

Tali servizi sono retribuiti a norma dell'art. 12.

Art. 16.

(Lavoro degli ufficiali)

Gli ufficiali detenuti sono adibiti esclusivamente a lavori d'ufficio o ad altri lavori per i quali abbiano particolare attitudine.

Per tali lavori, essi, di regola, non ricevono retribuzione.

Art. 17.

(Infortuni sul lavoro)

All'indennizzo da corrispondersi ai detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, sarà provveduto con norme da emanarsi dal Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze.

CAPO V.

Della Cassa militare delle ammende

Art. 18.

(Istituzione e funzionamento)

È istituita, presso il comando degli stabilimenti militari di pena, la cassa militare delle ammende, nella quale sono versate le somme dovute, ai termini della legge penale militare, per sanzioni disciplinari, o per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria.

Le somme come sopra versate sono destinate, in relazione ai condannati militari, a scopi analoghi a quelli indicati nell'art. 149 del codice penale e negli articoli 12 e 19 del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 787, nei riguardi della cassa delle ammende istituita con la legge 9 maggio 1932-X, n. 547.

Il funzionamento della cassa militare delle ammende, la gestione dei fondi relativi e le loro erogazioni sono regolate con provvedimento del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 19.

(Istanze e altre dichiarazioni dell'imputato detenuto)

Per le istanze e altre dichiarazioni dell'imputato detenuto, si applica la disposizione dell'art. 80 del Codice di procedura penale, sostituito al direttore dello stabilimento il comandante dello stabilimento penale militare.

Art. 20.

(Applicabilità delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura penale e del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena)

In quanto non sia espressamente preveduto dalla legge penale militare o dalle disposizioni di questo decreto o da quelle del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, e in quanto non ostino le norme relative all'ordinamento e al funzionamento di questi, si osservano, in linea di massima, per gli stabilimenti stessi e per l'espiazione delle pene detentive, i principi accolti nelle disposizioni regolamentari per la esecuzione del Codice di procedura penale, approvate con R. decreto 28 maggio 1931-IX, n. 603, e nel regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 787; sostituite, in quanto occorra, le competenti autorità militari a quelle ivi indicate.

Ove sorga dubbio relativamente alla applicabilità dei principi predetti, decide insindacabilmente il Ministro per la guerra, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore.

Disposizioni finali

Art. 21.

(Documenti relativi ai militari del C.R.E.M. assegnati alle compagnie di disciplina)

Al § 145 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e le compagnie di disciplina, approvato con decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i militari del Corpo Reale equipaggi marittimi, il comando deposito Corpo Reali equipaggi marittimi interessato rimette al comandante della compagnia di disciplina, per il tramite dei carabinieri Reali che accompagnano il militare, un elenco di tutti gli oggetti appartenenti al militare, una dichiarazione medica comprovante il suo stato di salute e una copia del foglio matricolare e caratteristico.

Il comando superiore del Corpo Reali equipaggi marittimi trasmette direttamente al comandante degli stabilimenti militari di pena una relazione relativa alla infrazione disciplinare commessa dal militare e copia dell'ordine del giorno col quale è ordinato il passaggio del militare alla compagnia di disciplina.

La relazione indicata nel precedente comma è redatta a cura del comando superiore del Corpo Reali equipaggi marittimi, sulla base dei documenti relativi al procedimento disciplinare, e deve contenere, oltrechè l'esposizione dei fatti che hanno determinato il provvedimento, notizie relative alla condizione sociale e famigliare del punito, agli studi compiuti e all'educazione ricevuta, al suo comportamento precedente alla punizione e alle tendenze da lui manifestate ».

Art. 22.

(Territori dell'Africa italiana)

Il presente decreto non si applica nei territori dell'Africa italiana, a eccezione del capo II e dell'art. 19.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1943-XXI, n. 307.

Inclusione dell'abitato del capoluogo del comune di Castelli, in provincia di Teramo, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 gennaio 1943-XXI, n. 8;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello del capoluogo del comune di Castelli, in provincia di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI, n. 308.

Nuova inclusione dell'abitato di Città S. Angelo, in provincia di Pescara, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 12 febbraio 1931-IX, n. 283, col quale l'abitato di Città S. Angelo, in provincia di Pescara, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Visto il Nostro decreto 28 aprile 1937-XV, n. 1325, col quale, in seguito alle opere di consolidamento eseguite, l'abitato suddetto fu escluso da quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge succitata;
Ritenuto che, in conseguenza di una ripresa del movimento franoso, si presenta la necessità di un nuovo intervento dello Stato per l'esecuzione di ulteriori opere di consolidamento;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 dicembre 1942-XXI, n. 2778;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di Città S. Angelo, in provincia di Pescara, è nuovamente aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 10. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.

Determinazione del contributo dovuto, per l'anno 1942, dal Governatorato di Roma, per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quello degli agenti di pubblica sicurezza interpreti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 400 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto del 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Ritenuta la necessità di stabilire, per l'anno 1942, il contributo del Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale nonchè per quello degli agenti di P. S. interpreti di lingue estere, istituito con Nostro decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, numero 1887;
Udito il Governatore di Roma;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo dovuto per l'anno 1942 dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quello degli agenti di P. S. interpreti di lingue estere, è stabilito nella somma di lire ventun milioni novecentocinquantatremila e duecentocinquantacinque.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BUFFARINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1943-XXI
Registro n. 4 Interno, foglio n. 275. — PARDO

(1483)

REGIO DECRETO 11 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Porto Caramanna » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Porto Caramanna » riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Cepparulo Luigi fu Matteo livellario alla Congregazione dello Spirito Santo di Castelvolturno, foglio di mappa 11, particella 10/*a*, per la superficie di Ha. 1.26.60 e con l'imponibile di lire 151,92.

Detto fondo confina con la proprietà di Baiocco Giuseppe fu Francesco, di Cepparulo Luigi fu Matteo, con la strada comunale Ponte;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Porto Caramanna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1943-XXI
Registro 8 Finanze, foglio 58. — D'ELIA

(1462)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 24 aprile 1943-XXI.

Amministrazione della giustizia penale militare di guerra.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 15 luglio 1942-XX, n. 132, concernente l'istituzione del Tribunale militare di guerra dell'8ª Armata;

Ordina:

Art. 1.

È istituito a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI, il Tribunale militare di guerra del II Corpo d'armata.

Per la composizione, la competenza e il funzionamento del Tribunale indicato nel comma precedente, si osservano le disposizioni del Codice penale militare di guerra e dell'ordinamento giudiziario militare, relative ai Tribunali militari di Armata.

Art. 2.

Il Tribunale militare di guerra dell'8ª Armata è soppresso a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI

I procedimenti pendenti, alla data indicata nel comma precedente, davanti al Tribunale indicato nel comma medesimo, sono devoluti al Tribunale militare di guerra del II Corpo d'armata. Restano validi gli atti di istruzione già compiuti; e, qualora sia stato pronunciato il rinvio al giudizio, al Tribunale dell'8ª Armata s'intende sostituito quello del II Corpo d'armata.

Art. 3.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore di questo bando, sono assegnati al Tribunale militare di guerra dell'8ª Armata con funzioni di presidente, di giudice, di pubblico ministero, di giudice istruttore o di

cancelliere, passano ad esercitare le funzioni medesime presso il Tribunale militare di guerra del II Corpo di armata.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 24 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1504)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 febbraio 1943-XXI.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel torrente Gadera e nel rio S. Vigilio - Decreto di conferma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano 1° febbraio 1930-VIII, n. 1773, col quale venne riconosciuto a favore dei signori Plangger Giuseppina, Giovanni, Luigi e Maria fu Giovanni (per 2/10 ciascuno) e Plangger Pia e Claudia fu Francesco (per 1/10 ciascuna), il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle seguenti acque:

a) nel torrente Gadera, dall'attuale confine del comune di S. Martino di Badia sino al confine tra i comuni di S. Lorenzo in Pusteria e di Marebbe ed affluenti, con esclusione del rio di Longiarù;

b) nel rio S. Vigilio, dalla sorgente alla confluenza nel torrente Gadera ed affluenti ed acque laterali;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che i sopra citati signori Plangger Giuseppina, Giovanni, Luigi, Maria fu Giovanni e Plangger Pia e Claudia fu Francesco si trovano tuttora nel legittimo possesso del predetto diritto;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Bolzano 1° febbraio 1930-VIII, n. 1773, è riconosciuto a favore dei signori Plangger Giuseppina, Giovanni, Luigi e Maria fu Giovanni (per 2/10 ciascuno) e Plangger Pia e Claudia fu Francesco (per 1/10 ciascuna), il possesso del diritto, esclusivo di pesca nelle seguenti acque:

a) nel torrente Gadera, dall'attuale confine del comune di S. Martino di Badia sino al confine tra i comuni di S. Lorenzo in Pusteria e di Marebbe:

p. f. 5271/2, 5271/1 in P.T. 147/II del c. c. di S. Martino;

p. f. 4233, 4234 in P.T. 201/II del c. c. di Marebbe;

b) nel rio S. Vigilio, dalla sorgente alla confluenza nel torrente Gadera:

p. f. 4215, 4216/1, 4216/2, 4217 in P. T. 201/II del c. c. di Marebbe;

p. f. 4218 e 4220 in P. T. 35/I del c. c. di Marebbe;

p. f. 4222 in P. T. 9/II del c. c. di Marebbe;

p. f. 4223 in P. T. 7/II del c. c. di Marebbe;

p. f. 4224 in P. T. 7/I del c. c. di Marebbe;

p. f. 4225 in P. T. 8/1 del c. c. di Marebbe;

p. f. 4226 in P. T. 6/1 del c. c. di Marebbe;

p. f. 4228/1 in P. T. 115/1 del c. c. di Marebbe;

p. f. 4231 in P. T. 75/II del c. c. di Marebbe;

p. f. 4232/4 in P. T. 196/II del c. c. di Marebbe;

p. f. 4232/3 in P. T. 173/II del c. c. di Marebbe;

p. f. 4232/2 in P. T. 91/II del c. c. di Marebbe;

p. f. 4232/1 in P. T. 107/II del c. c. di Marebbe

e negli affluenti:

rio di Fossadura p. f. 4219 in P. T. 201/II del c. c. di Marebbe;

rio di Corte (Hofbach) p. f. 4227 in P. T. 201/II del c. c. di Marebbe;

rio di Pieve (Pfarrbach) p. f. 4229 in P. T. 201/II del c. c. di Marebbe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1943-XXI
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 191. — LESEN

(1487)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 febbraio 1943-XXI.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Caldaro a favore del Comune omonimo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano, n. 8338, del 29 luglio 1931-IX, col quale venne riconosciuto a favore del comune di Caldaro il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Caldaro;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto Comune si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Bolzano, n. 8338, del 29 luglio 1931-IX, è riconosciuto a favore del comune di Caldaro il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Caldaro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1943-XXI
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 282. — LESEN

(1488)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 aprile 1943-XXI.

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 49 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, approvato con R. decreto in data 25 novembre 1940-XIX, n. 1955;

Veduti gli articoli 14, 2° comma, e 41, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Decreta:

I signori gr. uff. dott. Vincenzo Rogari e comm. dottore Ugo Scapini sono confermati nella carica, rispettivamente, di sindaco effettivo e di sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, per l'esercizio 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1943-XXI

(1493) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 aprile 1943-XXI.

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 13 dello statuto del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma approvato con R. decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 1955;

Veduti gli articoli 14, 2° comma, e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Decreta:

I signori barone comm. dott. Salvatore Tucci e commendatore dott. Luigi Petitto sono confermati, rispettivamente, nella carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente presso il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma - per il triennio 1943-45.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 aprile 1943-XXI.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Asti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI. n. 1752;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con proprio decreto in data 17 maggio 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 22 gennaio 1943-XXI;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, della Corporazione della previdenza e del credito Sezione credito;

Veduto l'art. 14, comma 2° del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti:

L'art. 10 è modificato come segue:

« Il Consiglio di amministrazione delibera:

(*Omissis*);

18) sulle operazioni di cui alle lettere *e*), *h*), *l*), *o*) dell'art. 48;

19) sulle operazioni di cui alle lettere *d*), *f*) dell'art. 48 e al comma terzo dell'art. 58, quando esse superino complessivamente per ciascun obbligato l'importo di lire centomila, comprese quelle in corso;

(*Omissis*) ».

Il primo comma dell'art. 11 è modificato come segue:

« Il Consiglio si aduna di regola una volta al mese e quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il Collegio sindacale ».

L'art. 14 è modificato come segue:

« Il Comitato di sconto delibera sulle operazioni di cui alle lettere *d*), *f*) dell'art. 48 e al comma terzo dell'art. 58, fino al limite massimo di lire centomila per ciascun obbligato complessivamente, comprese quelle in corso ».

L'art. 38 è modificato come segue:

« I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone od enti ammessi ad usufruirne, secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale ».

L'art. 48 è modificato come segue:

« I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*);

e) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria; in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici o morali o simili, o da titoli di cui alla lettera *a*);

f) in conti corenti garantiti da cambiali, oppure assistiti dalla sola obbligazione chirografaria del correntista quando trattisi di nominativi di assoluto riposo;

(*Omissis*);

m) in anticipazioni, conti correnti e sconti cambiari garantiti da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di fedi di deposito emesse da Istituti e Magazzini generali; in sconto di note di pegno emesse da detti Istituti e Magazzini generali;

(*Omissis*) ».

L'art. 50 è modificato come segue:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali potranno avere anche una sola firma quando siano assistite da altre garanzie idonee.

Eccezionalmente potranno ammettersi con una sola firma cambiali di nominativi di assoluto riposo e tratte non accettate emesse da ditte di primaria importanza.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà del Comitato di sconto di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il decimo del patrimonio della Cassa se trattasi di azienda privata, ed il quinto se trattasi di un Ente pubblico.

A favore di uno stesso obbligato, con la sola sua firma senza altra garanzia, potranno concedersi contemporaneamente lo sconto di cambiali e di tratte non accettate, l'apertura di conti correnti, la costituzione di cauzioni, la prestazione di garanzie, avalli e fideiussioni, con l'avvertenza però che dette forme di affidamento non superino complessivamente il limite massimo di lire 500.000.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni, con o senza decurtazione ».

All'art. 55 viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« La somma da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma ottavo dell'art. 50 non deve eccedere il 3 % dei capitali amministrati ».

L'art. 58 è modificato come segue:

« La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie e ricevitorie provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o Istituti di credito, emettere assegni circolari per conto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio o di Istituti di credito legalmente autorizzati, concorrere con le debite autorizzazioni all'assunzione di prestiti emessi o garantiti direttamente od indirettamente dallo Stato ed emessi da Provincie e Comuni, e compiere infine, operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni.

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive.

La Cassa può costituire cauzioni per conto di terzi, prestare garanzie, avalli e fideiussioni.

Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere garantite da cambiali.

Potranno eccezionalmente essere assistite da semplici chirografi quando trattisi di nominativi di assoluto riposo, nei limiti stabiliti al comma ottavo dell'art. 50.

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1444)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1943-XXI.

Caratteristiche tecniche dei francobolli commemorativi del 150° anniversario della nascita di Gioacchino Rossini.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 18 maggio 1942-XX, n. 673, col quale fu autorizzata l'emissione di francobolli speciali commemorativi del 150° anniversario della nascita di Gioacchino Rossini;

Visto l'art. 239 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 689;

Decreta:

I fancobolli commemorativi del 150° anniversario della nascita di Gioacchino Rossini, emessi nei valori da cent. 25, 30, 50 e L. 1, sono del formato carta di mm. 30 x 40 e del formato stampa di mm. 27 x 37.

Tutti i francobolli sono stampati in rotocalco su carta bianca filigranata a coroncine reali.

Il disegno dei francobolli da cent. 25 e 30, racchiuso da una cornicetta lineare su fondo leggermente sfumato, è composto:

in alto: dalla leggenda « Anniversario Rossiniano » con a sinistra la cifra in lettere romane « OL » ed a destra le annualità « 1792 - 1942 »;

al centro: dalla riproduzione del monumento eretto nella città natale a Gioacchino Rossini a destra, ed a sinistra il valore in cifre; sotto il valore è posto lo stemma dello Stato;

in basso: dalla leggenda « Poste Italiane ».

Il disegno dei francobolli da cent. 50 e L. 1, racchiuso da una cornicetta lineare su fondino leggermente sfumato, è composto:

in alto: dalla leggenda « Anniversario Rossiniano » con a sinistra la cifra in lettere romane « OL » ed a destra le annualità « 1792 - 1942 »;

al centro: dall'effigie di Gioacchino Rossini vista di tre quarti, con sotto a sinistra lo stemma dello Stato ed a destra il valore in cifre;

in basso: dalla leggenda « Poste Italiane ».

I francobolli sono stampati nei seguenti colori:

cent. 25, verde; cent. 30, bruno; cent. 50, viola; lire 1, blu.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1943-XXI
Registro n. 8 *Uff. risc. poste, foglio n.* 142. — RISTUCCIA

(1477)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1943-XXI.

Cessazione del sig. Musso Maurizio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 23 giugno 1941-XIX, col quale il sig. Musso Maurizio fu Mario venne nominato rappresentante alle grida del sig. Mazza Pio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto notarile 20 gennaio 1943-XXI a rogito notar Tappati Guglielmo di Torino col quale il suindicato sig. Musso Maurizio ha rinunziato al mandato conferitogli dal detto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Musso Maurizio fu Mario cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Mazza Pio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1480)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1943-XXI.

Norme concernenti la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini e la trattazione delle cause nei comuni di Catania, Siracusa e Augusta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del Regio decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 16 aprile 1943-XXI al 16 luglio 1943-XXI, sono sospesi nei comuni di Catania, Siracusa e Augusta a tutto il giorno 16 luglio predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto, aventi la scadenza tra il 15 aprile 1943-XXI e il 16 luglio 1943-XXI e pagabili da debitori residenti nei comuni di Catania, Siracusa e Augusta, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 16 luglio 1943-XXI.

Art. 2.

Per la durata di tre mesi dal giorno della entrata in vigore del presente decreto, le cause da trattarsi davanti alle autorità giudiziarie di Catania, Siracusa e Augusta sono soltanto quelle indicate negli articoli 91 e 92 del R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

(1517) *Il Ministro*: DE MARSICO

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1943-XXI.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1941-XX, con il quale venne approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1943-XXI, con il quale vennero introdotte variazioni nello stato di previsione suddetto;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, numero 1498, col quale vengono stabilite provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

Roma, addì 9 aprile 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Retribuzioni al personale straordinario ecc. . . . . L. 10.000

In aumento:

Cap. n. 10-*bis* (*di nuova istituzione*). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche . . . . . L. 10.000

Roma, addì 9 aprile 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

(1499)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che l'Eccellenza il Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica ha presentato il giorno 1° maggio 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il seguente disegno di legge: conversione in legge del R. decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 108, recante modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica.

(1497)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni in data 30 aprile 1943-XXI, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1943-XXI, n. 162, contenente disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1943-XXI, n. 82.

(1507)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica relativo alla conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Nel R. decreto 25 gennaio 1943-XXI, recante « Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, in data 10 aprile 1943-XXI, alla prima riga del dispositivo, in luogo di « dott. Odoardo *Nola* » leggasi « dott. Odoardo *Mola* ».

(1509)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 5 maggio 1943-XXI - N. 84

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9025
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,572	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	18 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	88,50
Id. 3,50 % (1902)	85,625
Id. 3 % lordo	70,80
Id. 5 % (1935)	80,35
Redimib. 3,50 % (1934)	79,075
Id. 5 % (1936)	94,30
Id. 4,75 % (1924)	494,925
Obblig. Venezie 3,50 %	96,10
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,975
Id. 5 % (1949)	93,175
Id. 5 % (15-2-50)	92,975
Id. 5 % (15-9-50)	92,775
Id. 5 % (15-4-51)	92,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	164453	475 —	Giuliani *Arcangela* fu Felice, moglie di Lombardi Raffaele fu Giuseppe, dom. in S. Giovanni Rotondo (Foggia).	Giuliani *Maria Michele Arcangela* fu Felice, moglie di Lombardi Raffaele fu Giuseppe, dom. in S. Giovanni Rotondo (Foggia).
Id.	117063	15 —	Aral *Giovanna* di *Giovanni Battista*, dom. a Villanova Baltea (Aosta).	Aral *Maria Giovanna Ida* di *Eusebio Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	165507	135 —	Aral *Maria Giovanna* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la tutela di Therisod Simon fu Vittorio, dom. a Villanova Baltea (Aosta).	Aral *Maria Giovanna Ida* fu *Eusebio Giovanni Battista*, minore, ecc., come contro.
Id.	165504	45 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 1950 Serie 23ª	96	Capitale 500 —	Grassano Angela e Maria fu *Francesco*, minori sotto la tutela di Esposito Pasquale fu Vincenzo, in parti eguali.	Grassano Angela e Maria fu *Pasquale*, minori, ecc., come contro.
Id. Serie 36ª	79	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 37ª	55	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% 1906	587794	70 —	Marasco *Luigi* fu Raffaele, dom. in Soveria Mannelli (Catanzaro), ipotecata per cauzione notarile.	Marasco *Carlo-Felice-Luigi* fu Raffaele, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	2421	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% 1906	105320	35 —	*Dittami Catterina*, nubile, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).	*Dittamo Maria Cattarina*, nubile, ecc., come contro
P. R. 3,50 %	451735	80,50	Fenoglio Elsa fu Giovanni *Teobaldo*, minore sotto la patria potestà della madre Passone Margherita di Stefano, ved. Fenoglio, dom. a Monforte d'Alba (Cuneo).	Fenoglio Elsa fu *Teobaldo*, minore, ecc., come contro.
Id.	481868	108,50	Fenoglio Elsa fu Teobaldo o Giovanni Teobaldo, minore sotto la patria potestà della madre Passone *Catterina Margherita* di Stefano, dom. in Monforte d'Alba (Cuneo).	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Passone *Margherita* di Stefano, ecc., come contro.
Id.	103010	400 —	Sacchetti Ferruccio di *Felice*, dom. a Milano.	Sacchetti Ferruccio di *Lodovico-Felice*, dom. a Milano.
Id.	437293	161 —	Di Clemente Clorinda fu Emanuele, moglie di *Raimondo Costanzo* di *Davide*, dom. a Coreno Ausonio (Frosinone).	Come contro, moglie di *Costanzo Raimondo* di *Dante*, ecc., come contro.
Id.	267414	2096,50	*Caraci* Varo fu Varo, minore sotto la patria potestà della madre Valtorta *Fiordalisi* di Vincenzo, dom. a Milano. Vincolata alla condizione che qualora il titolare morisse prima di raggiungere la maggiore età, la rendita sarà devoluta a *Caraci* Ezio fu Alceste, dom. a Milano.	*Carocci* Varo fu Varo, minore sotto la patria potestà della madre Valtorta *Fiordalice* di Vincenzo, dom. a Milano. Vincolata alla condizione che qualora il titolare morisse prima di raggiungere la maggiore età, la rendita sarà devoluta a *Carocci* Ezio fu Alceste, dom. a Milano.
Id.	414065	2096,50	Carocci Varo fu Varo, minore sotto la patria potestà della madre Valtorta *Fiordalisi* di Vincenzo, dom. a Milano. Vincolata alla condizione che qualora il titolare morisse prima di raggiungere la maggiore età, la presente rendita sarà devoluta a Carocci Ezio fu Alceste.	Carocci Varo fu Varo, minore sotto la patria potestà della madre Valtorta *Fiordalice* di Vincenzo, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	129451	1858,50	Brone Vezzarda Marta fu Gerolamo, moglie di Passera Ercole, dom in Novara. La presente rendita proveniente dalla donazione di Lienicke *Eugenia* fu Giovanni ved. Brone, madre della titolare è vincolata come dote della titolare stessa col patto di riversibilità.	Brone Vezzarda Marta fu Gerolamo, moglie di Passera Ercole, dom. in Novara. La presente rendita proveniente dalla donazione di Lienicke *Federica Eugenia* fu Giovanni, ecc. come contro.
Rend. 5 %	55524	625 —	Secondo *Angela* o *Angiolina* di Bernardo, moglie di *Ingasse* Settimio, dom. ad Alassio (Genova), vincolata per dote.	Secondo *Maria Angela Teresa* di Bernardo, moglie di *Fugassa* Settimio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	244133	511 —	Carella *Stella* fu *Raffaele*, moglie di Vox Vincenzo fu Carmine, dom. a Carbonara di Bari, con annotazione di vincolo dotale.	Carella *Stella Maria* fu *Arcangelo-Raffaele*, moglie di Vox Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	261697	840 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	394991	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	472320	203 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	473205	577,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	485660	910 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	489383	1015 —	Ospizio Cronici Peirone di Peveragno (Cuneo), amministrato dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto vitalizio a Bottasso *Maria* fu Carlo, nubile, dom. a Mondovì (Cuneo).	Come contro con usufrutto vitalizio a Bottasso *Catterina Maria* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	51982	35 —	Mora Guido fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Bettati Lucia ved. Ferrarini*, dom. a Vigatto (Parma).	Mora Guido fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrarini Guglielma ved. Mora*, dom. in Vigatto (Parma).
Rend. 5 %	25528	900 —	Vinciguerra *Concettina* fu *Giovanni*, moglie di Pugliese Dionisio, dom. in Cerignola (Foggia), con vincolo dotale.	Vinciguerra *Maria Concezione* fu Giovanni, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1047)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) in data 3 febbraio 1943-XXI, in ordine all'approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario medesima;

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1460)

Assunzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Civitella Casanova (Pescara) e Vastogirardi (Campobasso) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Civitella Casanova (Pescara) e di Vastogirardi (Campobasso) non possono utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Civitella Casanova (Pescara) e di Vastogirardi (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli Enti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1446)

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Palmi (Reggio Calabria)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 novembre 1939-XVIII, con il quale l'avv. Luigi Zappone è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Palmi, con sede in Palmi;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto avv. Luigi Zappone;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Dispone:

Il cav. uff. rag. Luigi Lacquaniti è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Palmi, con sede in Palmi (Reggio Calabria), in sostituzione dell'avv. Luigi Zappone, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1491)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli a un posto di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo direttivo-amministrativo del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 2 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e dei feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa delle condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvedimenti a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 2039 A.G. cn. 3, dell'8 giugno 1942-XX, che estende le disposizioni contenute nel decreto del DUCE in data 15 aprile 1942-XX a tutti i casi nei quali occorre valutare le benemerenze e i titoli dei candidati, sia nei concorsi per titoli o per esami che nelle promozioni;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, d'approvazione dei ruoli organici del Commissariato generale per la pesca;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1942-XXI, n. 57714/54213/2.16/1.3.1, con la quale viene accordata al Commissariato generale per la pesca la facoltà di indire i concorsi per formare i propri organici;

Considerato che presso il Commissariato generale si ravvisa la necessità di reclutare personale fornito di laurea in scienze economico marittime;

Visto che nel ruolo direttivo-amministrativo vi sono due posti disponibili che si intende conferire per concorso al grado iniziale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo direttivo-amministrativo del Commissariato generale per la pesca tra laureati in scienze economico marittime. L'altro posto dei due disponibili è riservato a favore dei chiamati alle armi ai sensi del citato R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Art. 2.

Al detto concorso può partecipare il personale non di ruolo in servizio, da almeno un anno, presso il Commissariato generale per la pesca, e da almeno due anni presso le altre Amministrazioni dello Stato, nonchè il personale statale appartenente al gruppo immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso.

Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica e le donne, nonchè i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera, posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, senza la prescritta autorizzazione.

Art. 3.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età, mentre si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Commissariato generale per la pesca (Divisione del personale e degli affari generali) per il tramite delle Amministrazioni da cui i candidati dipendono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio ed un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera del candidato, nonchè copia delle note di qualifica allo stesso attribuite nell'ultimo triennio;

b) per il personale non di ruolo una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno, inoltre, risultare le mansioni disimpegnate, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei principali documenti allegati.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane oppure all'estero avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti prescritti entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 6, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12;

c) diploma originale di laurea o copia notarile autentica;

d) certificato, su carta da bollo da L. 6, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 6, rilasciato da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o nell'ultima guerra, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 18, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato, su carta da bollo da L. 6, di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto;

h) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha la sua residenza, in carta da bollo da L. 6;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva a seconda della specifica condizione in cui si trovi il candidato rispetto agli obblighi militari;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 6, da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o dalla data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o per la guerra attuale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, i figli di invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o per la guerra attuale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle competenti autorità;

n) ogni altro documento o titolo con il quale il candidato ritenga di poter dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira.

Art. 6.

I documenti a corredo della domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere inoltre muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni. La legalizzazione della firma da parte del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del precedente articolo non saranno accettati se risultino rilasciati da più di tre mesi dalla data del presente decreto. Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alla lettera *a*) del precedente articolo i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè i minorati per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o nell'attuale guerra; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) del precedente articolo gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *g*) ed *h*) del precedente articolo i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 7.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Commissario generale per la pesca, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 20 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da un funzionario non inferiore al grado 4°, presidente, e da due funzionari di grado non inferiore al 6°, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

La Commissione in base ai titoli ed ai documenti esibiti, attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportata una votazione non inferiore a 60/100.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti.

Art. 10.

La graduatoria da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà approvata con decreto del Commissario generale per la pesca.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Commissario generale per la pesca, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 11.

Con decreto del Commissario generale per la pesca sarà proceduto alla nomina del vincitore compreso nella graduatoria.

Art. 12.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1943-XXI
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 91. — D'ELIA

(1489)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Avviso di rettifica

Nel concorso per titoli a 40 posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 in data 22 aprile 1943-XXI, n. 93:

a pag. 1430, col. 2ª, numero d'ordine 69, in luogo di *Baffico* leggasi *Baffigo*;

a pag. 1432, col. 1ª, art. 3, numero d'ordine 71, in luogo di *Santonastasio* leggasi *Santonastaso;*

a pag. 1432, col. 2ª, numero d'ordine 97, in luogo di *Alberto* leggasi *Umberto;*

a pag. 1432, col. 2ª, numero d'ordine 152, in luogo di *Zancone* leggasi *Zarcone.*

(1495)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il precedente decreto n. 34562 sanità del 9 dicembre 1942 con il quale veniva fatto luogo all'assegnazione delle sedi alle ostetriche vincitrici del concorso, e il decreto 5765 sanità dell'8 marzo 1943 con il quale il predetto decreto veniva parzialmente modificato;

Vista la rinuncia della ostetrica Giacomin Gemma per la sede di Laces ad essa assegnata con i decreti sopra menzionati;

Viste le domande delle singole concorrenti con la richiesta delle sedi in ordine preferenziale;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti 34562 sanità del 9 dicembre 1942 e 5765 sanità dell'8 marzo 1943, è disposta la seguente variazione:

Fantinato Angela, assegnata alla condotta di Laces.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Bolzano, addì 21 aprile 1943-XXI

Il prefetto: FROGGIO

(1511)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.